

**CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO – CORRIERE BLITZ – SERVIZI FREIGHT.**

Spettabile Società/Sig. \_\_\_\_\_ P.IVA \_\_\_\_\_ (il  
"Cliente"), di seguito siamo a riportarvi le Condizioni Generali di Contratto CORRIERE BLITZ applicabili ai Vostri ordini di spedizione per  
i servizi FREIGHT per gli invii: Via aerea, Via mare, Via terra :

**1. Dichiarazioni Generali:** E' convenuto che nel momento in cui il Cliente ordina servizi di spedizione CORRIERE BLITZ, Via aerea, Via mare, Via terra (già indicati come SERVIZI FREIGHT) questi accetta espressamente per suo conto o per chiunque altro stipuli il contratto di spedizione, che le presenti Condizioni Generali di Contratto, unitamente al documento "Offerta Commerciale CORRIERE BLITZ" allegato alla presente, trovino piena e incondizionata applicazione tra il Cliente e CORRIERE BLITZ (di seguito le "parti") in relazione al servizio stesso e ciò sin dal momento in cui la spedizione viene accettata da CORRIERE BLITZ. Per quanto qui espresso, CORRIERE BLITZ è sin d'ora autorizzata espressamente dal Cliente a nominare, per l'esecuzione dei servizi di trasporto/spedizioni merci ed addizionali a questi, i vettori o sub vettori necessari a seconda delle esigenze.

**2. Licenze e Autorizzazioni CORRIERE BLITZ:** per l'esecuzione dei servizi di trasporto e/o spedizione CORRIERE BLITZ dichiara al Cliente di possedere il seguente titolo abilitativo: (i) licenza Albo Nazionale degli Autotrasportatori di Merci per Conto Terzi al numero n. PA/8255971/M/PA, rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

**3. Formalità Doganali:** ove richiesto dal Cliente, CORRIERE BLITZ, con il ricevimento della spedizione, potrà eseguire tutte le formalità doganali obbligatorie, anche avvalendosi dei servizi di un agente doganale di propria fiducia. In tal senso il Cliente fornirà a CORRIERE BLITZ tutti i necessari moduli doganali per l'importazione e/o l'esportazione delle merci debitamente compilati in modo corretto, chiaro, completo nonché corrispondenti al vero, allegando, laddove richiesto dalla legge, ogni documento necessario alla buona riuscita dell'operazione doganale. Tutti i costi derivanti dall'esecuzione delle formalità doganali, ad esempio dal pagamento delle imposte d'importazione di natura fiscale, quali dazi, imposte doganali, tasse, sanzioni doganali e costi di deposito, stivaggio, soste, o altre spese occorse in virtù delle attività espletate dalle autorità doganali, quali conseguenze d'errori od omissioni od imprecisioni e/o ritardi da parte del Cliente o del destinatario e/o dei loro ausiliari nel fornire le informazioni necessarie per l'operazione commissionata ovvero nel preparare i documenti necessari o nell'acquisire le necessarie autorizzazioni o licenze, saranno fatturati al Cliente.

**4. Responsabilità CORRIERE BLITZ:** CORRIERE BLITZ assume, in forza del mandato ricevuto dal Cliente, esclusivamente gli obblighi e le responsabilità di cui all'art. 1739 cod. civ.. Qualora CORRIERE BLITZ, per qualsivoglia ragione, fosse tenuta al risarcimento dei danni derivati al Cliente e/o terze parti aventi diritto, per danneggiamento, distruzione o sottrazione delle merci, troveranno applicazione i parametri di risarcimento che seguono: (a) previsti dall'articolo 1696 codice civile così come modificato dal DLgs 21/11/2005, n. 286 e ss modifiche per danni avvenuti nel corso del od a causa di trasporti via terra in territorio Italiano; (b) previsti dalla Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 (cd. "CMR"), per danni avvenuti nel corso del od a causa di trasporti via terra nei Paesi che aderiscono a detta Convenzione e ss modifiche; (c) previsti dalla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 e ss modifiche per danni avvenuti nel corso del od a causa di trasporti effettuati a mezzo aeromobile; (d) previsti ove applicabile: dalla Convenzione di Hague-Visby - protocollo di Bruxelles 23.02.1968 e ss modifiche; dalla "DANMAR Standard Condition", dalla legge USA COGSA; dalla legge del Canada COGWA, per danni avvenuti nel corso del od a causa di trasporti effettuati a mezzo nave. Resta comunque inteso tra le parti che CORRIERE BLITZ non sarà mai responsabile nei confronti del Cliente e/o terze parti aventi diritto per risarcimenti eccedenti rispetto ai massimali di responsabilità assunti per legge dai vettori terrestri, aerei, marittimi incaricati da CORRIERE BLITZ in adempimento del mandato ricevuto dal Cliente. Tra CORRIERE BLITZ e il Cliente è espressamente convenuta in ogni caso l'esclusione della risarcibilità da parte di CORRIERE BLITZ di qualsivoglia danno indiretto, (quale a mero titolo esemplificativo: mancato guadagno, perdita d'interessi o danni derivanti da ritardi nell'esecuzione del trasporto). CORRIERE BLITZ farà tutto quanto il possibile affinché i vettori da essa incaricati per conto del Cliente effettuino la consegna della spedizione secondo i termini di consegna indicati al Cliente, tuttavia non potrà essere ritenuta responsabile per il verificarsi di eventuali ritardi nel prelievo, trasporto consegna di qualsiasi spedizione. CORRIERE BLITZ non sarà in nessun caso responsabile per qualsiasi perdita, danno, errata o mancata consegna causate da caso fortuito o da circostanze al di fuori del proprio controllo.

**5. Assicurazione:** Qualora il Cliente intendesse ottenere un risarcimento per eventuali danni relativi alla spedizione oltre i limiti di legge e/o convenzioni internazionali sub punto 4 che precede, potrà richiedere a CORRIERE BLITZ di stipulare un'assicurazione per conto del Cliente atta a coprire il valore di mercato della merce derivante da perdita o danneggiamento della spedizione unitamente al pagamento del relativo premio. La copertura assicurativa non coprirà, comunque, le perdite o i danni indiretti, i mancati guadagni, ovvero le perdite o i danni derivanti da ritardi nella consegna della spedizione. E' espressamente convenuto che eventuali danni al di là dei limiti di legge e/o convenzioni di cui al punto 4 non coperti da assicurazione o al di là dei limiti assicurabili, sono direttamente assunti dal Cliente in proprio con pieno onere di CORRIERE BLITZ da ogni e qualsivoglia responsabilità al riguardo.

**6. Reclami:** Resta convenuto che i reclami sono limitati a un reclamo per spedizione e che l'eventuale reclamo dovrà, a pena di decadenza, essere inoltrato per iscritto dal Cliente a CORRIERE BLITZ entro e non oltre i termini previsti dalle norme riportate al punto 4, e che l'eventuale transazione o regolamento raggiunto, dovrà considerarsi omnicomprensivo e definitivo per ogni e qualsiasi perdita o danno relativo al reclamo stesso.

**7. Pagamento dei Corrispettivi:** Il pagamento delle fatture CORRIERE BLITZ emesse per i servizi di spedizioni resta inteso che verranno effettuati da parte del Cliente come da Offerta Commerciale CORRIERE BLITZ quivi allegata. I diritti doganali all'importazione devono essere di regola sempre anticipati a CORRIERE BLITZ mezzo bonifico bancario irrevocabile.

**8. Spedizioni non accettabili per il trasporto ed avvertenze generali:** In assenza di particolari e preventivi accordi scritti, CORRIERE BLITZ dichiara al Cliente che considera inaccettabili merci che siano classificabili come materiale a rischio o merci pericolose o merci di cui sia stato proibito il trasporto o siano sottoposte a particolari restrizioni da parte di ADR, IATA, ICAO, IMO, Autorità di Stato. Qualsivoglia danno a persone o cose, multe e sanzioni, derivanti dall'affidamento al vettore e/o sub vettore e/o loro ausiliari di merce esclusa dal trasporto come in precedenza detto, sarà sempre e in ogni modo a carico del Cliente in quanto responsabile principale nell'aver contravvenuto anche in modo occulto alle indicazioni fornite da CORRIERE BLITZ e alle normative vigenti. I conferimenti d'ordine per spedizione/trasporto/sdoganamento sono disciplinati dalle regole del mandato di spedizione con rappresentanza così come da combinato disposto dell'art. 1704 del codice civile italiano e le norme del capo VI, del Titolo II, del Libro IV del codice medesimo. CORRIERE BLITZ declina ogni responsabilità per ordini dati dal Clientetele fonicamente e non confermati per iscritto.

**9. Foro Competente:** Qualunque controversia, derivante od occasionata dal presente contratto sarà devoluta all'esclusiva competenza territoriale del foro di PALERMO, in deroga all'ordinaria competenza territoriale e con l'espressa esclusione di ogni altro foro previsto anche in via alternativa o sussidiaria (sia foro generale che facoltativo ex art. 20 c.p.c.).

\_\_\_\_\_  
(spazio timbro e firma Cliente)

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il Cliente dichiara espressamente di accettare le seguenti clausole: 1,3,4,6, e 9.

\_\_\_\_\_  
(spazio timbro e firma Cliente)